

COMUNE DI CALTAVUTURO

STATUTO

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO G.U.R.S. 11 settembre 1993, n. 43.

Parte prima

PRINCIPI GENERALI

Titolo I

PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 1

Autonomia locale

1. Caltavuturo è Comune autonomo, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica italiana.

Il Comune di Caltavuturo è l'ente rappresentativo della comunità cittadina e, nella unità della Repubblica italiana, esercita poteri propri e proprie funzioni secondo i principi e nei limiti della carta costituzionale e degli ordinamenti in materia.

2. Il Comune disciplina la propria organizzazione secondo i principi fissati dalle leggi, dallo statuto e dai suoi regolamenti attuativi.

Art. 2

Finalità generali

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, sociale e culturale.

2. Il Comune riconosce e tutela i diritti della persona umana così come sanciti dalla carta costituzionale italiana, dalla dichiarazione dei diritti universali dell'uomo alla base della carta costitutiva dell'Organizzazione Nazioni Unite (O.N.U.) e dalle successive dichiarazioni sui diritti degli anziani, del fanciullo e delle persone handicappate.

3. Il Comune riconosce il valore del vivente non umano e ne promuove il rispetto dell'esistenza nelle sue varie forme nel principio dell'interdipendenza tra tutti gli esseri e le forme viventi.

4. Il Comune pone a base della sua organizzazione e dei principi che regolano la sua rappresentanza politica e la gestione amministrativa, il carattere antimafia e riconosce nelle sue finalità costitutive l'azione permanente contro le associazioni mafiose comunque denominate e contro ogni potere occulto o palese costituitosi al di fuori delle leggi.

5. Il Comune riconosce nelle sue finalità costitutive il ripudio di ogni forma di razzismo.

6. Il Comune riconosce il valore dell'autonomia locale e del decentramento amministrativo ed agisce nei confronti delle istanze istituzionali superiori affinché l'assetto autonomistico dell'Ordinamento statale e regionale venga preservato e rafforzato. Al tempo stesso il Comune pone a base della sua organizzazione e tra le sue finalità, il principio della "responsabilità collettiva" e della "personalità della responsabilità" per coloro i quali sono chiamati a svolgere compiti di direzione o di esecuzione di attività amministrative.

7. Il Comune persegue e garantisce la corretta applicazione delle leggi, riconosce i diritti e opera perché la legalità e la sua permanente affermazione siano il fondamento della convivenza civile, della rappresentanza politica e della partecipazione democratica.

8. La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della programmazione e della ricerca di collaborazione e cooperazione con la Regione Siciliana, con la Provincia regionale di Palermo, con gli altri enti locali e con le entità istituzionali e amministrative sovracomunali alla cui attività il Comune concorre.

Art. 3

Elementi costitutivi

Sono elementi costitutivi del Comune di Caltavuturo il territorio e la comunità in esso insediata e residente:

1. Il Comune di Caltavuturo ha un'estensione di kmq. 97,22 ed è compreso tra i territori dei Comuni di Sclafani Bagni, Polizzi Generosa, Castellana, Scillato. Sono elementi caratterizzanti il paesaggio esterno immediatamente a ridosso del centro abitato di Caltavuturo, le formazioni geologiche e rocciose emergenti costituite dalla Rocca di Sciarra ad est, dalle gole di Cozzo Rosso a sud, dai salti rocciosi ad ovest tra Caltavuturo e Sclafani Bagni, e in direzione sud dalla emergenza collinare di Monte Riparato sede di vecchi insediamenti greco-romani e ancora più nelle vicinanze del perimetro urbano, dalla formazione rocciosa detta Rocca Sciaccata, della zona del Casale e del vecchio sito cittadino arabo-normanno detto Terravecchia.

Tali elementi caratterizzanti il paesaggio devono essere preservati nella loro integrità sottraendoli ad ogni azione di alterazione ambientale irreversibile e vietando in modo assoluto ogni opera di cementificazione che possa essere ad iniziativa pubblica o privata.

2. La sede del Comune è in via Cerda Taormina n. 41.

3. Il Comune di Caltavuturo ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

Lo stemma raffigura una torre medioevale con la figura di un avvoltoio appollaiato su un merlo.

Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone devono essere disciplinati da norme regolamentari.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

4. La denominazione di vie e piazze del territorio urbano è approvata dal consiglio comunale, nel rispetto degli indirizzi espressi dalla commissione toponomastica.

5. Sono elementi peculiari della identità della popolazione caltavuturose l'appartenenza alla tradizione ed ai costumi della antica storia delle popolazioni madonite caratterizzata da rispetto per l'ambiente naturale, da profonda aspirazione ai valori della giustizia, della libertà e del riscatto sociale perseguiti anche con sacrificio di vite umane e moti di popolo

come accaduto a Caltavuturo con i fatti del XX Gennaio 1893 nel contesto del movimento dei Fasci Siciliani, dalla aspirazione a una ordinata e pacifica convivenza civile, dal rispetto e coltivazione di un ricco patrimonio culturale costituito da monumenti, chiese, piazze e vie, dalla ricerca culturale che ha visto l'affermazione a livello nazionale e internazionale di illustri cittadini caltavuturesi nel campo dell'arte, della filosofia e delle scienze.

Il Comune persegue la difesa e l'ulteriore arricchimento di tali peculiarità dell'identità della popolazione caltavuturese.

Art. 4

Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
3. Per i medesimi fini e avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese e accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2°.
4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.
5. Ove ciò non interferisce con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione di servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

A tal fine il sindaco coordina gli orari di apertura chiusura degli esercizi, servizi ed uffici pubblici.

Art. 5

Albo pretorio

1. Nel palazzo dove ha sede il Comune, in luogo accessibile al pubblico, è individuato un apposito spazio da destinare ad "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Gli estremi e i contenuti, richiamati in estrema sintesi, di tutti gli atti pubblicati all'albo pretorio debbono essere riportati in apposito registro vidimato dal segretario comunale e disponibile per la visione e consultazione dei cittadini.

Art. 6

Diritti di cittadinanza

1. Il Comune di Caltavuturo conforma la sua attività ai valori della partecipazione democratica e della solidarietà, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali.

2. Il Comune garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività della Amministrazione locale.

L'esercizio di tale diritto comporta anche la facoltà del cittadino a far valere, anche in sede giudiziaria, ed in quanto soggetto primario della determinazione della rappresentanza politico-istituzionale, le ragioni della legalità e della trasparenza in caso di fatti di corruzione o aperta violazione delle leggi operanti da singoli o più esponenti politici nell'esercizio della loro funzione di rappresentanza politico-istituzionale o dai componenti dell'organizzazione amministrativa nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Comune opera per superare ogni discriminazione esistente tra i sessi riconoscendo la differenza sessuale come valore e per determinare, anche con specifiche azioni positive, effettive condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale. A tal fine il Comune istituisce la commissione per le pari opportunità la cui composizione e funzionamento è regolata da apposito atto regolamentare.

4. Il Comune riconosce la titolarità dei diritti di iniziativa, di partecipazione, accesso ed informazione a:

a) tutti i cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b) tutti i cittadini italiani, stranieri ed apolidi, che, pur non risiedendo nel Comune, svolgono in esso una prevalente attività di lavoro o di studio o siano portatori di un interesse connesso al diritto che intendono esercitare;

c) ai cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età viene rilasciato un documento che abilita all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo. Il medesimo documento viene rilasciato, su richiesta, ai soggetti non residenti che abbiano un rapporto qualificato con il territorio.

Art. 7

Potestà regolamentare

1. Il consiglio comunale approva i regolamenti che pertanto costituiscono atti normativi generali.

2. I regolamenti contengono disposizioni sulle materie ad esso esplicitamente rinviate dalle leggi e dal presente statuto.

3. I regolamenti degli organi istituzionali, sul procedimento amministrativo, sulla organizzazione degli uffici, sui contratti e sulla contabilità, sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; gli altri regolamenti sono approvati a maggioranza semplice.

Titolo II°

FINALITÀ

Art. 8

Tutela dei diritti

Il Comune concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e politico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il libero esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale, di tutti i cittadini. Il Comune si impegna a svolgere una politica di lotta alla cultura mafiosa.

Art. 9

Solidarietà sociale

1. Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea alla edificazione di un sistema di sicurezza-sociale fondato sulla esigenza di assicurare a tutti un'esistenza libera e dignitosa.
2. Il Comune promuove interventi nel campo dell'assistenza sociale ispirandosi alla solidarietà e al principio dell'aiutare ed aiutarsi.
3. Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comune promuove servizi di assistenza sociale in collaborazione con gli enti preposti, anche a carattere morale e quelli riconosciuti di categoria, con soggetti privati che ne abbiano i requisiti, con associazioni di volontariato che operano prevalentemente nel territorio, attraverso il coinvolgimento ed impiego dei giovani obiettori di coscienza che prestano servizio civile in sostituzione di quello militare, con proprie strutture e mezzi e secondo programmi di intervento in armonia con le disposizioni di legge in materia.
4. Il Comune promuove ed attua una organica politica di interventi sociali per garantire alla popolazione anziana l'accoglienza, l'integrazione sociale ed il sostegno necessario e rimuove situazioni particolari di povertà ed emarginazione.
5. Il Comune promuove interventi per garantire a tutti i cittadini bisognosi privi di qualsiasi possibilità di reddito individuale o familiare il diritto alla alimentazione all'alloggio e alla assistenza sanitaria.
6. Il Comune si impegna a sviluppare una diffusa educazione per una efficace opera di prevenzione nel campo sanitario e di pronto soccorso; opera per favorire la formazione professionale e l'inserimento sociale di inabili e portatori di handicap; opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Per il perseguimento di questi obiettivi il Comune si avvale della collaborazione della USL e anche in regime di convenzione con associazioni di volontariato.
7. Il Comune attua un'organica ed integrata politica di interventi sociali, a tutela della famiglia che ne consenta il libero svolgimento delle sue funzioni.
8. Il Comune promuove interventi a tutela dell'infanzia e in favore di soggetti minori a rischio.
9. Il Comune riconosce il ruolo delle associazioni laiche e religiose nel campo della solidarietà sociale e del mutuo soccorso che nella tradizione locale è rappresentato anche dalle confraternite.

Art. 10

Sicurezza dei cittadini

1. Il Comune persegue, nell'ambito delle proprie competenze, l'obiettivo della sicurezza dei cittadini dai rischi che possono derivare dalla violazione di norme che regolano la tutela dell'ordine pubblico. Il Comune per le questioni che esulano dalle proprie competenze, esercita il potere di rappresentanza delle esigenze della collettività presso le forze e le istituzioni abilitate e competenti alla tutela dell'ordine pubblico.

2. Il Comune istituisce l'osservatorio sulla sicurezza dei cittadini e per la lotta contro la mafia. Compito e funzione dell'osservatorio è quello di fornire elementi di conoscenza della realtà locale rispetto ai rischi di infiltrazioni mafiose e di fornire elementi di indirizzo e di azione contro la mafia e per la sicurezza dei cittadini. All'osservatorio partecipano rappresentanze del consiglio comunale e della giunta, delle forze sociali e culturali. Le norme che presiederanno alla composizione, al funzionamento e ai compiti dell'Osservatorio saranno previste da apposito regolamento.

Art. 11

Prevenzione dai rischi di calamità naturali

Il Comune persegue l'obiettivo di garantire la sicurezza e la incolumità dei cittadini dai rischi che possono derivare dal verificarsi di calamità naturali. A tal fine il Comune predispose un piano di protezione civile e di prevenzione secondo le direttive ministeriali e prefettizie prevedendo altresì di avvalersi di mezzi e strutture proprie e pubbliche d'intesa con associazioni o strutture locali che avendone i requisiti perseguono le stesse finalità.

Art. 12

Solidarietà internazionale

Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto inalienabile delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione.

Art. 13

Territorio denuclearizzato

Il Comune opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti nucleari e da congegni nucleari civili o militari fissi o mobili.

Il Comune opera altresì per impedire che nel proprio territorio venga impiantato deposito di scorie radioattive provenienti da centrali o testate nucleari.

Art. 14

Il Comune e l'Europa

1. Il Comune persegue le finalità e i principi della "Carta Europea dell'Autonomia Locale" adottata nel 1954 dal consiglio dei Comuni d'Europa con la quale il processo di unificazione dell'Europa viene legato anche alla valorizzazione delle autonomie locali e territoriali.

2. A questo fine il Comune opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale, sociale, economica e culturale dell'Europa, anche tramite forme di

cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali di altri paesi nei modi stabiliti da apposito regolamento.

3. Il Comune opera per mantenere fecondo e vivo il rapporto tra la propria comunità e i concittadini residenti all'estero attivando a tal fine tutte le iniziative previste dalla legislazione nazionale, regionale e comunitaria.

Art. 15

Diritto allo studio e alla formazione

1. Il Comune garantisce il diritto allo studio e alla istruzione rimuovendo tutti gli ostacoli di ordine sociale, economico e culturale che possono impedire l'effettivo esercizio di questo diritto da parte di tutti i cittadini. A tal fine il Comune istituisce l'anagrafe scolastica.

2. Il Comune promuove l'educazione permanente e iniziative volte ad assicurare l'elevamento del livello culturale della popolazione.

3. Il Comune promuove in raccordo con gli enti pubblici e con le altre istituzioni competenti iniziative per favorire qualificazione e formazione professionale anche ai fini di un miglior inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

4. Il Comune istituisce borse di studio per favorire l'accrescimento scolastico e culturale e per incentivare gli studenti più meritevoli.

Art. 16

Diritto al lavoro e società d'incentivo

1. Il Comune assume come primario obiettivo sociale la realizzazione di condizioni di massima occupazione da raggiungere attraverso l'adozione delle misure necessarie alla promozione di investimenti pubblici e privati a fini produttivi e occupazionali. A tal fine il Comune istituisce un centro per l'informazione e l'avviamento al lavoro avvalendosi del personale comunale e dell'apporto delle organizzazioni sociali; apposito regolamento detterà le norme sul finanziamento del centro.

2. Il Comune cura lo sviluppo economico nel rispetto della programmazione nazionale, regionale, provinciale e comunale adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione anche mediante società d'incentivo da istituire secondo apposito regolamento.

3. Il regolamento disciplina le società d'incentivo costituite a seconda delle esigenze, nelle forme previste dalle società civilistiche ad esclusione delle società di persone, per favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive agricole, commerciali, artigianali, turistiche e direzionali.

4. Le società d'incentivo, a prevalente capitale comunale o misto con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, sono finalizzati ove si ravvisi un interesse generale, all'avvio dell'attività e alla loro cessione ai soggetti a favore dei quali la società è stata costituita.

5. Il provvedimento di istituzione dovrà stabilire il sistema di finanziamento - anche con ricorso al credito - l'oggetto societario, le modalità di cessione delle società e di recupero graduale del capitale investito e l'eventuale partecipazione agli utili.

Art. 17

Attività economico-professionali

1. Il Comune di Caltavuturo favorisce e promuove lo sviluppo di tutte le attività economiche, di ogni attività economico-professionale presente nel territorio, per la elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori.

2. Il Comune riconosce il valore e l'importante funzione dell'attività artigiana, tutela l'artigianato locale e ne mantiene viva la tradizione, sostenendola con adeguate politiche di intervento.

A tal fine il Comune predispone programmi che consentano insediamenti produttivi in aree attrezzate, l'accesso delle imprese artigiane alle commesse pubbliche, che creino condizioni di espansione dell'attività artigianale in rapporto alla valorizzazione delle risorse locali da perseguire anche attraverso l'organizzazione periodica di mostre artigianali e la pubblicazione dei prodotti locali.

3. Il Comune considera la proprietà diretto-coltivatrice e quella imprenditoriale a titolo principale singola o associata come elemento fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura e sostiene, con adeguate politiche di intervento, volte alla predisposizione di servizi e infrastrutture nelle campagne e all'ammodernamento e riconversione, con particolare riferimento all'agricoltura biologica, delle produzioni nel settore agricolo e zootecnico.

4. Il Comune riconosce il valore e l'importanza della piccola impresa e promuove e sostiene tutte le forme di associazionismo e cooperazione.

Art. 18

Salvaguardia del tessuto sociale

1. Il Comune promuove ed adotta tutte le iniziative necessarie e tendenti ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che da esso conseguono.

2. Il Comune concorre a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati all'estero ed a favorire l'integrazione dell'immigrato con la popolazione locale.

Art. 19

Prima casa

1. Il Comune concorre, con gli altri enti preposti, a favorire la realizzazione del diritto alla prima casa per tutti i cittadini, attraverso adeguati programmi di edilizia economica e popolare, di recupero del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di predisposizione e cessione di aree in favore dei soggetti privi di alloggio e che abbiano i requisiti di legge.

Art. 20

Territorio ed ambiente

1. Il Comune riconosce il diritto del cittadino a vivere in un ambiente sano e disinquinato. A tal fine il Comune promuove iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente e dell'habitat naturale anche attraverso il controllo preventivo e preliminare sull'impatto ambientale di tutti gli interventi che possono alterare le condizioni geomorfologiche e paesaggistiche del proprio territorio.

2. A tal fine sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e naturale, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, per garantire la salubrità dei posti di lavoro.
3. Il Comune favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina.
4. Impegna una quota-parte delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche per il risanamento del centro storico e della periferia e per la qualificazione dell'arredo urbano.
5. Il Comune istituisce la consulta per l'ambiente aperta alle associazioni ambientaliste e culturali locali, alle forze sociali, ad una rappresentanza della U.S.L. e ad una rappresentanza del consiglio e della giunta comunale. La consulta esprime indirizzi generali e formula pareri consultivi sulle materie riguardanti le discariche, gli interventi che modificano il regime delle acque, le sistemazioni agrarie ed idrogeologiche, gli interventi su beni monumentali ed architettonici, l'istituzione di parchi urbani o suburbani, gli interventi per la grande viabilità, le misure per il disinquinamento, il traffico cittadino, l'apertura di cave. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni nel dettaglio della consulta sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 21

Valori culturali

1. Il Comune riconosce nel suo patrimonio storico, archeologico, artistico e paesaggistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto fondamentale ed inalienabile della cultura locale.
2. Il Comune valorizza il patrimonio culturale di Caltavuturo in tutte le sue forme, sostiene le iniziative fondate sulla tradizione storica locale, favorisce la produzione di nuove espressioni culturali, artistiche e musicali.
3. Provvede, con interventi di sostegno, ad incentivare occasioni di formazioni professionali per l'artigianato artistico e per espressioni culturali che attengono alla tradizione locale.
4. Si impegna per la conservazione e valorizzazione del patrimonio museale, archivistico e bibliotecario di sua proprietà o affidato alla sua gestione.

Art. 22

Attività sportive e tempo libero

1. Il Comune riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana e pertanto favorisce e sostiene strutture decentrate ed iniziative idonee.
2. Il Comune garantisce l'utilizzo, a livello associativo ed individuale, delle strutture comunali.
3. Il Comune favorisce altresì tutte le forme di associazionismo.

4. Il Comune promuove il turismo come godimento umano dell'ambiente storico e naturale locale.

Art. 23

Obiezione di coscienza

Il Comune riconosce l'obiezione di coscienza come valore di principio legato alla cultura della pace, con la conseguente apertura di convenzioni con il ministero competente per l'assegnazione di obiettori di coscienza da utilizzare per servizi di pubblica utilità.

Parte seconda

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

Art. 24

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.

Art. 25

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Le competenze ad esso attribuite non possono essere esercitate da altri organi del Comune.

3. L'elezione del consiglio comunale, la durata in carica, il numero di consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

4. Il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto che indice i comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.

Art. 26

Funzioni di indirizzo

Programmazione e controllo del consiglio

1. La funzione di indirizzo del consiglio si esprime attraverso atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei che impegnano il sindaco e la giunta sulle modalità generali di

attuazione. In tal caso il sindaco nel riferire ogni sei mesi sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, fornisce al consiglio comunale, anche al di fuori della periodicità stabilita per legge, rapporti che consentano di verificare l'andamento della gestione rispetto agli obiettivi indicati dal consiglio comunale.

2. La funzione di programmazione del consiglio comunale si esprime in particolare attraverso l'adozione di un documento di indirizzi generali, finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, che contenga sia una ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse finanziarie disponibili per l'ente, che la determinazione delle priorità di intervento e la assegnazione delle risorse per grandi aggregati.

3. La funzione di controllo del consiglio comunale si esercita con l'esame del consuntivo, delle relazioni dei revisori dei conti, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, con lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze alle quali il sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla loro presentazione, con le indagini conoscitive che prevedono altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici, del segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il consiglio comunale può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.

Art. 27

Competenze e attribuzioni del consiglio

1. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul finanziamento degli organismi di partecipazione e di decentramento

f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di servizi o attività mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative "alla somministrazione e fornitura al comune di beni e servizi a carattere continuativo";

m) l'autorizzazione ed avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori o di pubbliche forniture;

n) nomina delle commissioni edilizie, elettorali, commerciali ed altre commissioni di competenza del consiglio comunale secondo le norme del vigente O.R.EE.LL. La nomina di tali commissioni avverrà con criteri da prevedere con apposito regolamento e che dovranno rispettare competenza, professionalità e il principio della rotazione;

o) approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto e attinenti alle funzioni e alle competenze del consiglio.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del consiglio non possono essere adottate anche in via d'urgenza da altri organi del Comune.

2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valutata l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco. La consultazione avviene secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. Il consiglio comunale segnala al Presidente della Regione e all'Assessorato regionale degli enti locali le ripetute e persistenti violazioni di legge di cui all'art. 27 della legge regionale n. 7/92 e alle previsioni dell'art. 40 della legge n. 142/90 e dell'art. 54 dell'O.R.EE.LL.

Art. 28

Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del Presidente del Consiglio e, successivamente, di un vice presidente a maggioranza semplice.

Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del Presidente del Consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92.

Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.

Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 174 dell'O.EE.LL., alla surroga dei consiglieri mancanti.

Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.

Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto al voto, del sindaco e degli altri assessori.

Art. 29

Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente tre volte l'anno, nel mese di marzo in occasione della programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione; in giugno anche per l'approvazione del conto consuntivo; in ottobre in concomitanza dell'approvazione del bilancio.

Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno:

- a) per determinazione del presidente;
- b) per richiesta del sindaco;
- c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.

La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dall'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".

L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C. almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria; almeno ventiquattro ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata.

Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data

Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.

L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte previste dall'art. 179 dell'O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.

Art. 30

Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.

Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio.

Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.

L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte previste dall'art. 179 dell'O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.

Art. 31

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale sono contenute in un regolamento che deve essere approvato, a maggioranza assoluta, dai componenti entro 120 giorni dall'approvazione dello statuto.

2. Stessa maggioranza è prevista per le modifiche.

3. Il regolamento disciplina le forme e i modi di pubblicizzazione delle sedute del consiglio comunale.

Art. 32

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale costituisce al suo interno commissioni consiliari permanenti formate da consiglieri in modo da rispettare proporzionalmente la consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare. Tutti i membri del consiglio, nessuno escluso, devono essere ripartiti tra le varie commissioni.

2. Le commissioni consiliari esercitano funzioni consultive, mediante formulazione di appositi pareri, su tutti gli atti di competenza del consiglio. Del parere si prescinde qualora la commissione non si sia pronunciata entro quindici giorni dalla assegnazione ad essa della proposta di deliberazione. Il regolamento interno può prevedere particolari ipotesi in cui il predetto termine può essere ridotto sino a non meno di cinque giorni.

3. Il regolamento interno stabilisce il numero, il settore di competenza e la disciplina dell'attività delle commissioni consiliari e le modalità di nomina del presidente.

4. Il consiglio può istituire commissioni speciali, con criterio proporzionale, per l'esame e la risoluzione di particolari questioni, determinandone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

5. Alle sedute delle commissioni hanno facoltà di partecipare, anche su invito delle stesse, il sindaco e gli assessori, senza diritto di voto. Le commissioni possono chiedere

l'intervento alle proprie riunioni di funzionari del Comune, di esperti delle singole problematiche, di rappresentante di forze economiche e sociali.

6. Le commissioni in quanto tali possono richiedere la convocazione del consiglio per discutere argomenti e proposte di deliberazioni allorquando la richiesta è formulata da un numero di componenti la commissione pari ad almeno 1/5 dei componenti del consiglio comunale.

Art. 33

I consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri sono immessi nell'esercizio delle loro funzioni con il giuramento.

3. Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del consiglio;

b) presentare interrogazioni e mozioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno;

c) intervenire nella discussione, presentare emendamenti alle proposte di delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'o.d.g.;

d) proporre l'inserimento all'o.d.g. di proposte di deliberazione.

4. Le iniziative e gli emendamenti di cui al precedente comma che comportino oneri finanziari devono prevedere la copertura di bilancio. Il segretario comunale cura che le proposte siano sottoposte al consiglio corredate dei pareri previsti dalla legge.

5. I consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto di quelli in carica, possono richiedere al presidente la convocazione del consiglio comunale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

6. I consiglieri hanno facoltà di attivare l'organo di controllo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

7. Ogni consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e mediante deposito presso l'ente di dichiarazioni annuali concernenti i redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili, iscritti nei pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.

8. Ogni consigliere al momento della sua elezione è tenuto a dichiarare la sua appartenenza, o meno, a logge massoniche anche se coperte.

9. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate direttamente al consiglio comunale, e depositate nella segreteria del Comune; sono irrevocabili dalla data della loro presentazione e immediatamente efficaci.

10. Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è dichiarata dal consiglio, sentito l'interessato, con preavviso di 10 giorni.

Art. 34

Accesso dei consiglieri

agli atti e alle informazioni

1. I consiglieri hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dal Comune e dagli enti sottoposti alla sua vigilanza e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti.
2. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dal regolamento.

Art. 35

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.
2. Ogni gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. I consiglieri sono inclusi nel gruppo consiliare corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti, salvo che comunichino al segretario comunale di volere aderire ad un gruppo diverso.
4. I consiglieri i quali non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto.
5. Entro dieci giorni dalla prima seduta i gruppi consiliari si riuniscono per l'elezione di un capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista alla quale il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il consigliere più anziano per età.

Art. 36

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo si riunisce sotto la presidenza del presidente del consiglio comunale o in caso di suo impedimento dal vice presidente.
2. La conferenza è convocata dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, per essere sentita sulla programmazione dei lavori del consiglio. Alla conferenza dei capigruppo partecipa il sindaco o in caso di suo impedimento il vice sindaco.
3. Il presidente sottopone alla conferenza dei capigruppo la proposta di ordine del giorno.
4. In difetto di accordo il presidente provvede d'ufficio alla fissazione dell'ordine del giorno fermo restando il diritto di iniziativa e di proposta di deliberazione assegnato dalla legge ai consiglieri comunali e al sindaco.

Art. 37

Giunta comunale

1. La giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori pari ad un terzo del numero dei Consiglieri Comunali, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti dalla legge. Agli assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/92. La dichiarazione prevista dal succitato articolo deve essere presentata al momento della indicazione degli assessori da parte del candidato alla carica di sindaco o al momento del loro insediamento qualora fossero indicati dal sindaco successivamente alla sua elezione.
2. Il documento programmatico presentato dal sindaco al momento della sua candidatura deve indicare i criteri e adeguate motivazioni che presiedono alla scelta degli assessori.
3. La giunta articola la sua composizione in settori di attività omogenei dalle quali discendono le competenze e la destinazione dei singoli assessori. Tale ripartizione è comunicata al consiglio comunale.
4. La giunta è presieduta dal sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.
5. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
6. La giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
7. Le riunioni di giunta sono pubbliche salvo i casi espressamente previsti dal regolamento di cui al comma precedente. Copia dell'ordine del giorno delle riunioni di giunta è inviato per conoscenza ad ogni consigliere comunale.
8. La giunta ha competenza esclusiva sulle materie che non sono riservate per espressa disposizione di legge o dallo statuto al consiglio comunale, al sindaco e al segretario o ai funzionari dirigenti.
9. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione del documento programmatico presentato dal sindaco e degli atti fondamentali del consiglio, la giunta svolge le funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
10. Tutte le attività non espressamente e puntualmente determinate nella deliberazione generale di indirizzo della giunta costituiscono attività di gestione amministrativa riservata al segretario ed ai funzionari secondo le rispettive competenze.

Art. 38

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano di età, fra i presenti.

Art. 39

Il sindaco

1. Il sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di presidenza della giunta con i poteri attribuiti dal regolamento, di sovrintendenza sull'attività e l'organizzazione del comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici di amministrazione.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal consiglio e l'indirizzo attuativo della giunta.

4. Il sindaco esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune; in particolare:

a) indirizza agli assessori le direttive politiche e amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della giunta nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della giunta;

b) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori per sottoporre l'esame alla giunta;

c) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi, salvo i casi in cui è espressamente riservato allo stesso segretario comunale la funzione di indirizzo, vigilanza e gestione;

d) ha facoltà di delega verso gli assessori, sulla base di apposito provvedimento, di determinate sue attribuzioni;

e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e sentita la giunta;

- f) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- g) adotta ordinanze ordinarie;
- h) rilascia le autorizzazioni commerciali e le concessioni edilizie preso atto dei pareri consultivi delle rispettive commissioni. In caso di pareri difformi espressi dalle commissioni, il sindaco nel rilasciare provvedimenti autorizzativi deve motivare le sue diverse determinazioni. Il sindaco ha altresì l'obbligo di motivare alla commissione e al richiedente la propria determinazione di diniego al rilascio delle autorizzazioni commerciali e della concessione edilizia. Rilascia altresì le autorizzazioni di polizia amministrativa;
- i) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna alla competenza del Comune;
- l) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta, e in esecuzione di eventuale graduatoria regolarmente approvata dagli organi competenti;
- m) adotta i provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
- n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali. Coordina altresì gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e degli altri uffici pubblici operanti nel territorio del Comune;
- o) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto delle proprie dimissioni o i provvedimenti motivati di revoca e sostituzione del/i singolo/i assessore/i perchè il consiglio comunale ne prenda conoscenza. I provvedimenti di revoca e sostituzione degli assessori sono regolati dall'articolo 12 della legge regionale n. 7/92. La revoca e la sostituzione degli assessori devono seguire criteri oggettivi da fissare con apposito regolamento che la giunta vara;
- p) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti allorquando manchi nel Comune una figura "direttiva" ausiliaria del segretario rogante.

5. Il sindaco inoltre:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
- e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

- g) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, in quest'ultimo caso con provvedimento motivato, di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Tali nomine e designazioni seguono i criteri generali previsti da apposito regolamento;
- h) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione della giunta che presiede;
- i) partecipa alla conferenza dei capigruppo consiliari;
- l) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti al segretario comunale;
- m) risponde alle interrogazioni ed interpellanze dei consiglieri comunali nei tempi stabiliti dalla legge;
- n) nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
- o) provvede alla istituzione e alla determinazione dei compiti e delle norme di funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione qualora il consiglio comunale non abbia provveduto entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno;
- p) presiede, o delega a presiedere l'assessore al ramo, la commissione edilizia, elettorale, commercio e la consulta per l'ambiente;
- q) può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92.

Art. 40

Sindaco e giunta - Assunzione e cessazione dalla carica

Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO previste dall'art. 11 della legge regionale n. 7/92; la giunta dopo la nomina da parte del sindaco.

Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

In caso di cessazione della carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli articoli 16 e 18 della legge regionale n. 7/92.

La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Art. 41

Il vice sindaco

1. Il vice sindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. A tale funzione viene designato nel documento programmatico.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al vice sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

Art. 42

Struttura dell'ente

1. L'ordinamento strutturale del comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati e dei progetti stabiliti in sede di indirizzi politico-amministrativi. La struttura del Comune è ispirata al criterio della flessibilità, ricomprendendo in ciò anche la temporaneità nella destinazione degli impiegati ai singoli rami dell'amministrazione, nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno delle aree e settori professionali.
2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
3. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.
4. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previste dalla pianta organica del personale.
5. Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff e di progetto, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni funzionario responsabile di servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
6. Le variazioni all'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, sulla scorta delle proposte formulate dalla conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi.
7. Nel rispetto di criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità

all'interno della struttura organizzativa dell'ente prevedendo al tempo stesso gli ambiti di competenza decisionale della giunta e del segretario. Il regolamento di organizzazione del personale, la nuova pianta organica e le sue eventuali modifiche, saranno oggetto, prima di essere varate, di confronto con le organizzazioni sindacali locali o provinciali. E' fatto obbligo all'amministrazione invitare le OO.SS. a tale confronto.

Il regolamento di organizzazione del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica degli uffici;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) composizione e funzionamento della commissione disciplina;
- f) trattamento economico.

8. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane, con interruzione di almeno un'ora. In sede di regolamento di organizzazione del personale, di contrattazione sindacale decentrata e in rapporto alle esigenze dell'utenza da recepire anche nel contesto della regolamentazione degli orari dei servizi e degli uffici pubblici, vengono fissati i giorni e l'orario, anche pomeridiano, di apertura al pubblico dei vari uffici. L'orario di lavoro degli impiegati nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale è funzionale all'orario di servizio.

9. Una quota parte del salario accessorio degli impiegati derivante dall'utilizzo del fondo miglioramento servizi è stabilito in relazione all'applicazione della legge regionale n. 10/91 che recepisce la legge nazionale n. 241/90 sulla trasparenza e la tutela dei diritti del cittadino.

Art. 43

Funzioni di direzione

1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.

2. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.

3. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

4. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.

Art. 44

Segretario comunale - Funzionari responsabili servizi

principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale, che l'esercita avvalendosi degli uffici, e ai dipendenti che svolgono funzioni di direzione degli uffici e dei servizi, in base agli indirizzi espressi dal consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi attraverso il coordinamento delle funzioni dei responsabili dei servizi ed attuando funzioni di direzione nei confronti dei medesimi. Il segretario comunale esercita il coordinamento dei funzionari responsabili dei servizi attraverso la conferenza permanente dei responsabili dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. Al segretario comunale, che dipende funzionalmente dal sindaco, sono attribuite funzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Art. 45

Attribuzioni gestionali e consultive del segretario

e dei responsabili dei servizi

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna e relativamente alle materie di sua competenza, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto e dalle leggi agli organi elettivi.

2. In particolare il segretario comunale, anche sulla scorta dei risultati della conferenza dei servizi, adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi relativamente al funzionamento della macchina amministrativa.

Inoltre il segretario comunale:

- provvede alla ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;

- cura la istruttoria e la esecuzione delle deliberazioni di giunta e di consiglio;

- sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso;

- verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

- roga i contratti del Comune;
- presiede le gare d'appalto ove non vi siano dirigenti.

Ai dirigenti competono le funzioni di stipula dei contratti e di presidenza delle gare d'appalto.

Al segretario comunale, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi anche in attuazione dell'art. 51 della legge n. 142/90, sono attribuite:

- a) le procedure per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti dell'ente e la funzione di segretario della commissione giudicatrice e nel caso di selezione con prove attitudinali, di componente della commissione;
- b) la procedura per l'espletamento delle gare d'appalto;
- c) la gestione amministrativa dell'attività dell'ente;
- d) la esplicitazione e sottoscrizione dei pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi della giunta e del consiglio;
- e) la possibilità di partecipare su richiesta e autorizzazione della giunta a commissioni di studio e di lavoro interne ed esterne all'ente;
- f) l'obbligo, se richiesto, di fornire pareri ed esprimere valutazioni d'ordine tecnico e giuridico, anche nella forma scritta, al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

Art. 46

Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento del segretario

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale; esercita il controllo sull'orario di lavoro e di servizio degli impiegati.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna, limitatamente ai casi di urgenza, determinati da particolari contingenze, sentiti i responsabili dei servizi interessati, con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e nel rispetto dei principi in tema di professionalità nonché di quelli che escludono intercambiabilità tra profili professionali determinati.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari.

Art. 47

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai consiglieri l'atto delle loro dimissioni dalla carica.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco e degli assessori, le proposte di revoca e sostituzione degli assessori, la richiesta di consultazione popolare sulla fiducia al sindaco approvata dal consiglio comunale.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 48

Il vice segretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla giunta comunale di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell' ufficio.

Art. 49

Incompatibilità

1. L'ufficio di dipendente comunale è incompatibile con ogni altro ufficio o incarico retributivo a carico dello Stato o di altro ente.
2. Qualora ricorrono speciali motivi, il dipendente comunale può essere autorizzato dall'amministrazione a prestare opera anche retribuita, al di fuori del normale orario di lavoro, presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici locali.
3. Il Comune può autorizzare previa delibera di giunta propri dipendenti a svolgere, sulla base di regolare accordo o convenzione, anche nell'ambito dell'orario di lavoro, opera presso istituzioni che hanno finalità di assistenza socio-sanitaria e che agiscono nel territorio comunale e comunque per periodi limitati e per il perseguimento di obiettivi alla cui definizione e realizzazione può concorrere, per le proprie competenze e finalità fissati anche dal presente statuto, anche il Comune.
4. I dipendenti comunali non possono svolgere attività di libera professione nell'ambito del territorio comunale. I dipendenti comunali componenti dell'ufficio tecnico non possono ricevere incarichi professionali da altri enti pubblici della Regione Siciliana.
5. Con la qualità di dipendente comunale è altresì incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio della professione del commercio, industria, agricoltura e servizi, la carica di amministratore, consigliere d'amministrazione, sindaco o altra carica consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fini di lucro.
6. Possono, peraltro, i dipendenti comunali e dei liberi consorzi, previa autorizzazione, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati, ed essere prescelti come periti o arbitri.

Per le perizie e gli arbitraggi l'autorizzazione è prescritta caso per caso.

Titolo III

SERVIZI

Art. 50

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 51

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 52

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco che li sceglie sulla base dei criteri previsti da apposito regolamento per le nomine in enti, aziende e istituzioni e che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale a comprovata esperienza di amministrazione.

Art. 53

Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 54

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal sindaco che li sceglie sulla base dei criteri previsti da apposito regolamento per le nomine in enti, aziende ed istituzioni e che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 55

Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 56

Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta tra il personale del Comune in possesso di q.f. non inferiore alla 7a con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 57***Nomina e revoca***

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal sindaco, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco.
3. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 14/4 del presente statuto.

Art. 58***Società a prevalente capitale locale***

I. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 59***Gestione associata dei servizi******e delle funzioni***

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV**CONTROLLO INTERNO****Art. 60*****Principi e criteri***

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il consiglio delibera nell'osservanza delle leggi sulla contabilità e la finanza locale, nonché nell'osservanza delle disposizioni del presente titolo.
2. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il consiglio comunale delibera annualmente;
3. La proposta di bilancio, corredata dai necessari documenti contabili, è predisposta dalla giunta, la quale deve presentarla al consiglio ed al collegio dei revisori almeno quindici giorni prima del termine di approvazione.
4. E' fatto divieto di iscrivere in bilancio entrate fittizie ai fini del pareggio con la spesa, di cui non sia ipotizzabile dimostrare l'accertamento e la riscossione. In caso di violazione si attiva il procedimento di responsabilità nei confronti dei funzionari responsabili e degli amministratori.

5. Il Comune attua, anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, forme di controllo economico interno al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività comunale.
6. Il regolamento di contabilità provvede ad individuare e disciplinare lo svolgimento del controllo economico di gestione.
7. In base alle risultanze delle verifiche svolte, l'ufficio competente predispone rapporti periodici che danno conto dell'andamento della gestione e propone alla giunta e al consiglio gli interventi ritenuti opportuni.

Art. 61

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze .

Art. 62

Inventario dei beni comunali

1. Il Comune predispone un inventario dei beni patrimoniali e demaniali mobili e immobili.
2. Il Comune ha l'obbligo di procedere all'aggiornamento di detto inventario in pendenza dell'approvazione degli strumenti finanziari e di bilancio.
3. La mancata istituzione e aggiornamento dell'inventario è pregiudiziale per la approvazione del bilancio e del conto consuntivo.
4. I danni arrecati al Comune per il mancato controllo sulla destinazione e uso dei beni del Comune da parte di privati o di altri enti comportano l'attivazione di procedimento di responsabilità nei confronti degli amministratori .
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui agli artt. 92 e 93 dell'O.R.E.L. e l'art. 41 del D.P. Reg. n. 3 del 1957.

Art. 63

Disciplina dei contratti

1. Tutte le attività che comportano rapporti di ordine contrattuale inerenti ad incarichi a professionisti esterni alla assegnazione di appalti e forniture, sono regolati da apposito regolamento che approva il consiglio comunale.

2. Il regolamento specifica i principi ispiratori della formazione dei contratti dell'ente che sono:

- l'economicità, l'efficacia, la trasparenza, la legalità dell'azione amministrativa;
- la libera concorrenza delle imprese;
- trasparenza degli atti e del procedimento amministrativo;
- trasparenza in ordine alle procedure di gara e/o di appalto da seguire, nella scelta dei contraenti e nella formazione contrattuale;
- norme, semprechè compatibili con le disposizioni di legge e con i principi di cui al presente articolo, in favore dei soggetti che operano nel territorio del Comune ai fini della definizione del rapporto contrattuale e semprechè ciò costituisca una convenienza economica e gestionale dell'ente;

3. Il regolamento fissa inoltre norme riguardanti:

- i criteri di formazione e aggiornamento di albi o elenchi di ditte di fiducia, di fornitori e per gli incarichi e professionisti esterni;
- norme di funzionamento degli uffici in relazione alla attuazione delle procedure contrattuali;
- forme di controllo da parte degli organi elettivi del Comune delle procedure per la definizione e attuazione dei contratti;
- attuazione di disposizioni di legge di rinvio alle competenze comunali.

Parte terza

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 64

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. Il Comune partecipa attivamente all'attuazione delle finalità e dei programmi dell'Ente Parco delle Madonie. A tal fine il Comune promuove adeguate politiche per diffondere e rinsaldare la coscienza ambientale tra i cittadini e per un proficuo rapporto tra Ente Parco e i soggetti economici, sociali e culturali che operano nel Comune di Caltavuturo.

Art. 65

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 66

Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 65, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto incompatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 67

Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 66 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 68

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 69

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette ed autogestite di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione attiva forme di consultazione per acquisire il parere e gli apporti di soggetti economici, sociali e culturali su specifici problemi di rilevanza sociale. La consultazione si svolge sia attraverso l'invio di materiale documentario con richiesta di suggerimenti e pareri, sia attraverso pubbliche riunioni, nelle quali vengono discussi il progetto o la proposta e le domande che hanno dato luogo alla consultazione. Della riunione pubblica viene redatto a cura di un funzionario comunale, un sintetico verbale.

5. L'amministrazione al fine di conoscere l'orientamento dei cittadini può commissionare inchieste sociologiche, demoscopiche e sondaggi d'opinione.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 70

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi sociali diffusi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste di legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 20 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 10 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6°, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 20 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 71

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 72

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 71 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 20 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 73

Proposte

1. Un numero di almeno 50 cittadini titolari di diritti ai sensi del presente statuto possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. La proposta è indirizzata al sindaco o al presidente del consiglio comunale per le rispettive competenze. Le proposte corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, vengono poste all'o.d.g. della giunta o del consiglio comunale, per le decisioni di merito entro 30 giorni dalla ricezione.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 74

Diritto di udienza

1. I cittadini singoli o associati al fine di avanzare proposte che riguardino interessi o problemi della collettività o per tutelare interessi che si ritengono lesi a seguito di provvedimenti emanati dal Comune, possono richiedere di essere ascoltati dal sindaco, dai singoli assessori, dal segretario comunale, dal presidente del consiglio comunale per esporre le proprie valutazioni e/o indicazioni.
2. Il soggetto destinatario della richiesta di udienza ha l'obbligo di incontrare i/il richiedente/i entro 7 giorni. Nei casi ritenuti urgenti dal richiedente anche in tempi più ridotti. L'udienza ha luogo presso la casa comunale. Il richiedente può farsi accompagnare da un legale.
3. I soggetti individuali o collettivi che si ritengono lesi dalla mancata adozione di atti d'ufficio da parte degli amministratori o degli impiegati responsabili di un dato procedimento amministrativo che per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, o di igiene e sanità, hanno facoltà di attivare, nelle forme di legge e secondo le circolari esplicative in materia, la applicazione dell'art. 328 del codice penale.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 75

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 78, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 76

Associazioni

1. Il Comune, con delibera di giunta sentita la competente commissione consiliare, istituisce l'albo delle associazioni locali dove sono registrate previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. L'albo delle associazioni istituito sulla base di criteri previsti da apposito regolamento, ha lo scopo di fornire al Comune la situazione aggiornata delle associazioni che operano nel territorio e che possono concorrere al perseguimento delle finalità del presente statuto per ciò che attiene al controllo, alla partecipazione democratica, all'attuazione delle politiche in campo sociale e socio-assistenziale e in campo culturale.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 77

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 78

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo.

Art. 79

Partecipazione alle commissioni

I. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III

Referendum - Diritti di accesso

Art. 80

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 10% del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale che lo promuove con delibera assunta dalla maggioranza dei componenti assegnati al consiglio.
4. La proposta di referendum consultivo deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum e formulata in termini tali da consentire una risposta chiara ed univoca degli elettori.
5. Nel bilancio preventivo deve essere fatta la previsione di spesa utile per eventuale svolgimento di referendum consultivi.
6. Il consiglio comunale vara il regolamento per lo svolgimento di referendum.

Art. 81

Promozione raccolta firme e indizione del referendum

1. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. La richiesta dei moduli necessari per raccogliere le firme deve contenere il testo del quesito che si vuole sottoporre a referendum. I moduli devono essere vidimati preventivamente dal segretario.
3. La commissione consiliare competente sentito il primo promotore, si esprime, entro un periodo massimo di 30 giorni, sull'ammissibilità della proposta di referendum presentata e ne rende edotto il consiglio comunale che delibera in merito.
4. Il consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti la inammissibilità di referendum unicamente per motivi di illegittimità o di contrasto con lo statuto e il regolamento.
5. Le firme necessarie per la richiesta non possono essere presentate su fogli vidimati da oltre tre mesi. La commissione consiliare competente verifica l'avvenuta autentica del numero necessario delle firme. L'iscrizione nelle liste elettorali è attestata d'ufficio.
6. Il sindaco indice sulla base della data fissata dal consiglio comunale il referendum nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti leggi elettorali. Il referendum non si può svolgere nel mese di agosto e di dicembre ed in coincidenza delle altre festività rilevanti.

Art. 82***Effetti del referendum***

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Al referendum, ai fini della efficacia giuridica e amministrativa del pronunciamento popolare, deve partecipare almeno il 50% + 1 degli elettori.

La proposta sarà ritenuta accolta secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

Art. 83***Referendum di consultazione successivo***

1. Alle stesse condizioni e modalità di cui agli articoli precedenti è indetto referendum consultivo sulle proposte di revoca di deliberazioni consiliari e della giunta, quando la proposta sia presentata entro 20 giorni dalla esecutività della deliberazione.
2. Non si procede al referendum quando l'oggetto della proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Nell'ipotesi di annullamento o revoca parziale, anche se seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo oggetto, la commissione consiliare competente deciderà a norma dell'articolo. (Compito della commissione è decidere sulla ammissibilità delle proposte).

Art. 84***Diritto di accesso***

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto per il rilascio di copie.

Art. 85***Diritto di informazione***

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 86

Strumenti per garantire

il diritto all'informazione

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, il Comune assicura e garantisce il diritto alla informazione rendendo pubblici a mezzo stampa, o anche, attraverso gli altri strumenti d'informazione e comunicazioni di massa e/o a mezzo di proprie pubblicazioni, in particolare dati, criteri, indirizzi e programmi relativi alla gestione delle risorse finanziarie del Comune, agli appalti di opere pubbliche, alla fornitura di beni e servizi, alla concessione di strutture, beni strumentali, servizi, contributi, sussidi od altri ausili finanziari ad associazioni o altri organismi privati.
2. Il Comune provvederà ad informare, nelle stesse forme, dei criteri e delle modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni resi dal Comune o dagli organismi da esso dipendenti o controllati, nonché dei termini e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi il regolamento disciplina il bollettino ufficiale delle deliberazioni, ordinanze e regolamenti del Comune.
4. La redazione e pubblicazione del bollettino avviene sotto la cura e il controllo della conferenza dei capigruppo consiliari allargata al sindaco o suo delegato.

Capo IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 87

Ufficio per la tutela civica e dei diritti del cittadino

1. Il Comune istituisce l'ufficio per la tutela civica e dei diritti del cittadino, allo scopo di verificare, controllare e sostenere la tutela dei diritti di ogni cittadino nel rapporto con la pubblica amministrazione e nei confronti degli atti adottati dagli organi elettivi.
2. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può proporre memoria scritta al Comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione della memoria l'ufficio, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela o la modifica della proposta.
4. L'ufficio verifica la corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari circa il funzionamento degli istituti di partecipazione, consultazione e informazione del

procedimento amministrativo secondo i principi stabiliti. A tal fine l'ufficio interviene su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso. L'ufficio può convocare per l'espletamento delle proprie funzioni i responsabili dei servizi interessati.

5. L'ufficio può sentire, su richiesta, i cittadini perchè svolgano oralmente istanze e petizioni. In tal caso i cittadini possono farsi assistere da un legale.

6. L'ufficio costituito con delibera del consiglio comunale è composto da due consiglieri di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, dal segretario comunale e da 4 componenti segnalati dalle associazioni iscritte all'albo comunale di cui all'art. 76 dello statuto in possesso dei requisiti previsti dal regolamento sulla partecipazione. L'ufficio così eletto dura in carica 4 anni. La presidenza ruota equamente nei 4 anni tra tutti i componenti dell'ufficio ad esclusione del segretario comunale.

Art. 88

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio per la tutela civica ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale di attrezzature di ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

3. Le amministrazioni hanno obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti dell'ufficio per la tutela civica, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

Il sindaco o il presidente del consiglio comunale sono comunque tenuti a porre la questione all'o.d.g. delle prime adunanze di G.M. o di consiglio comunale.

4. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività dell'ufficio per la tutela civica.

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 89

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10 per cento della popolazione cittadina per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 90

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere secondo le rispettive competenze ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 73 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 91

Adeguamento delle fonti normative comunali

a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 92

Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2° dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.

La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 93

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio approva entro 180 giorni i regolamenti previsti dallo statuto.

Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

3. La disposizione di cui al comma 5 dell'art. 35 si applica con l'insediamento del consiglio comunale eletto ai sensi della legge regionale n. 7/92.

Le norme relative all'elezione del sindaco ai sensi della legge regionale n. 7/92 entreranno in vigore con la sua prima elezione a suffragio popolare che avrà luogo in coincidenza con la data di rinnovo del consiglio comunale. Nelle more continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/92.

4. Allegati al presente statuto sono: la raffigurazione dello stemma e del gonfalone del Comune e l'elenco dei regolamenti attuativi dello statuto.

ELENCO DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1) Regolamento sulle modalità d'uso dello stemma e del gonfalone del Comune.

2) Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.

3) Regolamento sull'organizzazione degli uffici e del personale.

4) Disciplina dei contratti.

5) Regolamento sulla contabilità del Comune.

6) Regolamento sulla pari opportunità.

- 7) Regolamento sul funzionamento e sui compiti dell'osservatorio sulla sicurezza dei cittadini e per la lotta contro la mafia.
- 8) Regolamento sulla cooperazione, sugli scambi e gemellaggi con enti territoriali di altri paesi.
- 9) Regolamento sul funzionamento del centro per l'informazione e l'avviamento al lavoro.
- 10) Disciplina sulle società d'incentivo.
- 11) Regolamento sulla composizione, sul funzionamento e sulle attribuzioni della consulta per l'ambiente.
- 12) Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei suoi organi.
- 13) Regolamento sulle modalità di convocazione e di funzionamento della giunta municipale.
- 14) Regolamento sulla organizzazione e sull'esercizio dei servizi in economia.
- 15) Disciplina per l'esercizio di servizi sociali con particolare autonomia gestionale.
- 16) Regolamento sulla partecipazione.
- 17) Regolamento per l'istituzione dell'albo delle associazioni.
- 18) Regolamento per lo svolgimento dei referendum.
- 19) Regolamento sulle modalità di nomina dei componenti delle commissioni comunali e dei rappresentanti in enti, aziende ed istituzioni.
- 20) Regolamento d'uso dei beni patrimoniali.

Statuto approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 6 dell'8 gennaio 1993, n. 7 del 9 gennaio 1993 e n. 60 del 26 aprile 1993, riscontrate legittime dal CO.RE.CO di Palermo nella seduta del 10 giugno 1993, rispettivamente ai numeri 8142/472, 7607/471, 19802/470.

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO STRAORDINARIO G.U.R.S. 11 settembre 1993, n. 43]